

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, PECCHIOLI, SCHIETROMA, CIPELLINI e BALBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1977

Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice assentite alle imprese degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il vigente testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce che le concessioni di grandi derivazioni di acqua per forza motrice, alla loro scadenza, non siano rinnovate e che le relative opere di raccolta, di regolazione e derivazione, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico passino in proprietà dello Stato, senza compenso o indennizzo alcuno.

Ciò è quanto risulta dall'articolo 25 del citato testo unico. È peraltro necessario precisare che, dopo la nazionalizzazione dell'industria elettrica e l'istituzione dell'Enel, in base al disposto di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto presidenziale 18 marzo 1965, n. 342, allo « Stato » si è ora sostituito l'« Enel ».

L'articolo 26 del medesimo testo unico del 1933 prevedeva, al terzo comma, che, alla scadenza della concessione, se lo Stato « non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito, nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trent'anni... ».

Detto terzo comma dell'articolo 26 è stato abrogato (unitamente al successivo quarto comma) con l'articolo 4, n. 9), della legge cosiddetta « di nazionalizzazione », in data 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il primo fatto citato — e cioè la non previsione di rinnovo delle concessioni di derivazioni per forza motrice — derivava la sua origine e giustificazione dalla valutazione politica, già affermata durante le legislazioni precedenti il testo unico del 1933, dell'interesse dello Stato di riservarsi una ulteriore facoltà di scelta all'atto della scadenza delle più remote concessioni di grande derivazione d'acqua, la cui durata era stata unificata, con lo stesso testo unico del 1933, in anni sessanta.

L'articolo 22 dello stesso testo unico del 1933, per coordinare ed uniformare le concessioni di derivazione assentite in base alle norme preesistenti, stabilisce — ricalcando il disposto del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 — che per tutte le concessioni accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano e non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, la durata sia

prorogata, per le grandi derivazioni, al 31 gennaio 1977; l'articolo 23 del testo unico del 1933, inoltre, proroga automaticamente sino alla stessa scadenza del 31 gennaio 1977 le concessioni di grande derivazione accordate in base al decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664. Ne consegue che dal 31 gennaio 1977 inizieranno le scadenze delle concessioni di grande derivazione per forza motrice.

È lecito, quindi, ritenere che il legislatore dell'epoca, essendo nel frattempo state richieste e portate a compimento molte altre concessioni di derivazione per forza motrice di più grande mole e portata, abbia voluto sostanzialmente fissare un'epoca — gli anni '70 — nella quale operare in proposito una scelta di fondo: l'imposizione di una politica di gestione da parte dello Stato delle fonti di produzione dell'energia elettrica, in modo tale che, man mano che fossero venute a scadere le concessioni di derivazione di maggior mole, si sarebbe trovato già efficiente un apposito apparato statale.

Le norme del testo unico, come sopra menzionate, contenevano peraltro una valvola di sicurezza per l'ipotesi in cui lo Stato, all'epoca delle prime scadenze, non si fosse ancora trovato in grado, per qualsivoglia motivo, di espletare le funzioni di produttore e di distributore di energia elettrica.

Ecco quindi la *ratio* della norma, già sopra richiamata, che stabiliva la possibilità per lo Stato di non assumere, alla scadenza delle concessioni, la gestione dei singoli impianti, ma di conferirne l'esercizio a terzi per un periodo non eccedente i 30 anni, con una clausola di prelazione a favore dell'utente cessante.

Quale sopra esposta era la situazione giuridico-amministrativa dell'utilizzazione di acque pubbliche per forza motrice, e lo era ancora all'epoca dell'entrata in vigore delle norme regolanti la nazionalizzazione della energia elettrica.

Dette norme, come è noto, hanno stabilito, sostanzialmente, una riserva di diritto a favore del nuovo ente di Stato — l'Enel — per quanto concerne le fonti di produzione di energia elettrica. Conseguentemente, è stata deliberata la sostituzione dell'Enel allo

Stato per quanto concerne il passaggio della titolarità degli impianti alla scadenza delle concessioni e l'abrogazione di quella facoltà di scelta, sancita dal terzo comma dell'articolo 26 del testo unico, in ordine all'esercizio degli impianti dopo la scadenza delle concessioni. Occorre, peraltro, puntualizzare la netta distinzione che intercorre fra le concessioni di acque pubbliche assentite a favore delle imprese autoproduttrici e quelle relative alle aziende elettriche municipalizzate.

Le concessioni agli autoproduttori erano collegate ad attività industriali che, pur se essenziali per il tessuto economico del Paese, avevano carattere privatistico e concorrevano a finalità di lucro, per cui avrebbero dovuto essere trasferite all'Enel fin dalla costituzione di quest'ultimo.

All'epoca, invece, sembrò che lo Stato volesse risparmiare le imprese autoproduttrici per considerazioni di carattere pratico e contingente (non complicare ulteriormente i già gravosi compiti iniziali del costituendo ente di Stato; tacitare, almeno in parte, il fronte dell'azionariato privato) e non per la ragionata volontà di riservare alle stesse un'autonomia energetica che tornasse utile alla collettività.

Ben diverse, invece, furono le considerazioni che portarono all'esclusione delle aziende elettriche municipalizzate dalla nazionalizzazione o, per meglio dire, di quelle che si ritenessero in grado di continuare ad espletare utilmente, a favore della collettività, i compiti sino allora svolti.

Già in questa facoltà di scelta della propria destinazione era implicita l'autonomia che lo Stato intendeva riconoscere alle imprese degli enti locali, considerate quale emanazioni territoriali della propria potestà, in ciò confermando l'orientamento che aveva portato alle concessioni di grande derivazione di acqua per forza motrice assentite in via perpetua a favore di alcuni comuni.

A conferma della diversa posizione delle aziende municipalizzate, è opportuno notare che i beni e le attrezzature di queste ultime fanno già parte del patrimonio dello Stato, anche se per il tramite degli enti territo-

riali, regioni e comuni; per cui è anacronistico, in tempi di concreta attuazione del decentramento amministrativo dello Stato, togliere alle stesse — non rinnovando alla scadenza le concessioni di acque a suo tempo assentite — la possibilità di continuare ad assolvere, senza fini di lucro, gli scopi per i quali a suo tempo fu loro riconosciuta, e maggiormente lo dovrebbe essere ora, una autonomia funzionale nell'interesse della collettività.

Gli organi associativi delle aziende elettriche municipalizzate già da tempo avevano esaminato il problema, soprattutto per i riflessi che le scadenze delle concessioni avrebbero avuto sulla vita delle aziende federate, e dei comuni cui esse appartengono, con enormi problemi derivanti anche dalla coesistenza, in molti casi, di concessioni di derivazione con diverse scadenze, confluenti in un solo impianto o in un solo sistema di impianti. Tale è, ad esempio, il problema delle concessioni accordate al comune di Torino, per la sua Azienda elettrica municipale, ai fini dell'utilizzazione delle acque del bacino del fiume Orco, nell'alto canavese.

Il problema era stato tuttavia temporaneamente accantonato, per dare preminenza a quello di una sollecita definizione delle istruttorie relative alla concessione di esercizio e di attività elettrica, richiesta da quasi tutti gli enti locali, per le proprie imprese, a' sensi dell'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Allo stato attuale, giunti ormai a circa 15 anni dalla legge di nazionalizzazione senza che sia stata ancora definita alcuna concessione di esercizio per le aziende municipalizzate produttrici, il problema sopraesposto non solo deve essere in qualche modo risolto, ma — perdurando lo stato di fase istruttoria delle domande di concessione di esercizio — ad esso deve essere aggiunto quello, ancora più grave, delle scadenze delle concessioni di grande derivazione per forza motrice, di cui sia titolare l'impresa dell'ente locale, che non abbia ancora concretamente definito il proprio *status* nei confronti dell'Enel.

In questa situazione si era ritenuto necessario predisporre un disegno di legge che stabilisse la proroga di diritto della durata

delle concessioni di grande derivazione per forza motrice assentite a favore degli enti locali, sino alla scadenza delle concessioni di esercizio di attività elettriche previste per gli enti locali stessi, a' sensi della legge di nazionalizzazione.

Nel disegno di legge stesso era poi prevista l'estensione della proroga di cui trattasi alle concessioni di derivazione di acqua per forza motrice, che venissero a scadere durante la fase istruttoria delle domande già presentate dagli enti locali per ottenere dall'Enel le concessioni di esercizio di attività elettriche.

I motivi che inducevano alla presentazione del disegno di legge e che ne consigliavano il sollecito accoglimento sembrano addirittura evidenti: non è infatti concepibile che un'impresa di ente locale si veda man mano scemare le proprie fonti di produzione e quindi le fonti della propria esistenza, mentre gli viene assentita una concessione quindicennale di esercizio di attività elettrica, rinnovabile, che è fondata sul presupposto di una certa consistenza economico-patrimoniale e che implica anche il pagamento di un canone all'Enel.

Ma vi è di più: come già sopra accennato, in molti casi si sarebbe verificato il fatto della scadenza di una concessione di derivazione (e quindi il passaggio all'Enel del relativo impianto) e della permanenza invece di altre concessioni di derivazione inerenti parzialmente allo stesso impianto, o allo stesso sistema di impianti, con la creazione di situazioni di esercizio addirittura insostenibili.

Il disegno di legge fu presentato dagli onorevoli Magliano e Poli il 19 aprile 1974 alla Camera dei deputati col n. 2916.

Decaduta la proposta per anticipata cessazione della VI legislatura, essa viene ora ripresentata ed adattata alle mutate esigenze.

Infatti l'istituzione degli enti regione ha messo in evidenza la necessità di adeguare l'assetto dell'Enel alle nuove esigenze derivanti dal decentramento delle funzioni statuali.

Parallelamente, sono sorte iniziative da parte degli enti locali — avviate col conve-

gno, in Campidoglio, del 1969 e culminate nel secondo convegno nazionale di Torino del 29-30 aprile 1976, indetto dalla Federazione nazionale aziende e servizi elettrici degli enti locali, sotto il patrocinio della regione Piemonte e del comune di Torino — intese ad ottenere il completamento della nazionalizzazione e una nuova strutturazione del servizio elettrico, articolato in modo diverso rispetto all'attuale, da attuarsi attraverso opportune modificazioni delle attuali norme che reggono l'Enel. Ciò risponde anche alle esigenze di controllo democratico avanzate dagli enti locali e fatte proprie dalla maggioranza delle forze politiche.

D'altro canto, l'Enel stesso ha riconosciuto, in un documento del 6 maggio 1976, redatto di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, la necessità di « un nuovo rapporto con le strutture decentrate, che si è dato il Paese con l'istituzione dell'ente regione » ed ha previsto di realizzare con gli enti locali « rapporti continuativi al fine di recepire, ai diversi livelli, gli apporti che le istituzioni e gli organismi rappresentativi delle comunità possono offrire in relazione alle esigenze di programmazione e contingenti ».

Il quadro della situazione normativa e di fatto sopra delineata rende evidente l'inop-

portunità, in un delicato momento come l'attuale, di intervenire a turbare l'equilibrio tecnico ed economico delle aziende elettriche municipali col trasferimento all'Enel delle concessioni di grande derivazione a suo tempo assentite ai comuni, che vengono a scadere a far tempo dal prossimo 31 gennaio 1977.

È da ricordare al riguardo che, in base alle concessioni in atto, verrebbero a scadere non gruppi omogenei di impianti, bensì impianti idroelettrici singoli e geograficamente sparsi, per cui graverebbero sulla collettività, oltre gli oneri normali relativi al trasferimento, anche specifici oneri conseguenti alla localizzazione degli impianti interessati, oneri che necessariamente dovranno essere nuovamente sostenuti al momento in cui verranno in scadenza impianti vicini, geograficamente, agli impianti predetti o ad essi addirittura strettamente collegati.

È stato perciò predisposto il presente disegno di legge, che concede un periodo di cinque anni per portare a termine la conclusione degli atti di concessione di esercizio di attività elettriche fra l'Enel e gli enti locali, che risolvano anche le questioni connesse con le scadenze delle concessioni assentite dallo Stato per l'utilizzazione delle derivazioni d'acqua.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le scadenze anteriori al 31 dicembre 1981 delle concessioni di derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite in favore degli enti locali sono sospese fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio del servizio elettrico prevista per gli stessi dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque sino e non oltre la suddetta data.